

Quesito posto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari in ordine alla designazione del P.M. ai sensi dell'art. 51 comma 3 ter CPP
(Delibera del 22 luglio 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 1998, ha adottato la seguente delibera:

- "- vista la nota in data 4 giugno 1998 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari che sollecitava la risposta ad un quesito già proposto con altra nota in data 26 gennaio 1996 relativo all'interpretazione dell'art. 70 dell'Ordinamento Giudiziario in relazione all'art. 51, secondo comma, c.p.p, avente riferimento alla possibilità che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deleghi l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nei procedimenti che abbia avvocato;
- visti i pareri dell'Ufficio Studi del 24 gennaio 1997 e dell'8 luglio 1998, che evidenziano in via principale come la questione oggetto di quesito abbia natura squisitamente processuale ed il suo esame, pertanto, sia sottratto alla competenza del C.S.M.;
- vista la sentenza n. 689 del 22 maggio 1996 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione - 1E sezione penale - che, nel decidere su un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, incidentalmente ha confermato inequivocabilmente la natura processuale della questione sottoposta al Consiglio nel rilevare che "...a fronte di una delega ritenuta illegittima in quanto esulante dai casi previsti dalle norme processuali ed ordinamentali, il p.m. ricorrente avrebbe, in applicazione dell'art. 54, comma 3 bis, c.p.p. (secondo cui le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 in tema di contrasti negativi tra pubblici ministeri durante le indagini preliminari si applicano "in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri" e, quindi, anche oltre la fase delle indagini preliminari), dovuto devolvere la risoluzione del contrasto medesimo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in applicazione analogica del secondo comma della norma succitata, non potendo, ovviamente, la decisione rimettersi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello in quanto parte in causa";
- ritenuto che per ogni questione di carattere processuale è unicamente in quella sede che si deve trovare soluzione ed al C.S.M. è inibito ogni intervento, sia pure sotto forma di parere, al fine di evitare ogni possibile profilo di interferenza nell'esercizio indipendente dell'attività giudiziaria;

delibera

non luogo a provvedere sulla richiesta di parere trattandosi di questione di natura processuale".

7^a Comm./c2